



**CITTÀ DI FOSSACESIA**  
PROVINCIA DI CHIETI



**REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA  
DEI RIMBORSI DELLE SPESE  
RELATIVE A MISSIONI ISTITUZIONALI  
PER GLI AMMINISTRATORI LOCALI.**

APPROVATO CON DELIBERA CONSILIARE N. 39 DEL 15/7/2009  
E' ENTRATO IN VIGORE IL 20.9.2009

# **REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEI RIMBORSI DELLE SPESE RELATIVE A MISSIONI ISTITUZIONALI PER GLI AMMINISTRATORI LOCALI.**

## **ART. 1 OGGETTO DEL REGOLAMENTO**

1. Il presente regolamento ha per oggetto la disciplina delle missioni degli amministratori comunali in relazione al disposto dell'art. 84 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, così come integralmente sostituito dall'art. 2, comma 27, della legge n. 244 del 24 dicembre 2007.

## **ART. 2 MISSIONI CHE DANNO DIRITTO ALL'INDENNITA'**

1. Compiono missioni e conseguentemente hanno diritto di ottenere il rimborso delle spese di viaggio e la corresponsione delle indennità di missione, in conformità a quanto dispone il presente regolamento, gli Amministratori di questo Ente che, in ragione del loro mandato, si rechino fuori dell'ambito territoriale del Comune nel quale svolgono l'attività per la quale sono stati eletti.

## **ART. 3 AUTORIZZAZIONI**

1. Tutte le missioni devono essere preventivamente autorizzate.
2. Nel caso dei componenti della Giunta comunale la missione è autorizzata dal Sindaco.
3. Nel caso dei componenti del Consiglio Comunale la missione è autorizzata dal Presidente del Consiglio Comunale, se diverso dal Sindaco.
4. Non è richiesta autorizzazione per le missioni del Sindaco e del Presidente del Consiglio.
5. Il Funzionario Responsabile del Servizio competente deve essere sempre informato della missione, prima dell'effettuazione della stessa, al fine di verificare la disponibilità finanziaria ai sensi del presente regolamento.

## **ART. 4 INDIVIDUAZIONE DELLE MISSIONI**

1. Ai soli fini dell'applicazione del presente regolamento, le missioni degli Amministratori si distinguono in:
  - a. missioni nell'ambito del territorio nazionale;
  - b. missioni all'estero.
2. Costituisce missione, che sia stata preventivamente deliberata e autorizzata, qualunque attività svolta dagli Amministratori al di fuori del territorio comunale direttamente e rigorosamente connessa all'esercizio del mandato e delle funzioni esercitate, ivi compresa la partecipazione a seminari di studi, congressi, convegni e riunioni in genere, aventi attinenza con l'attività dell'Amministrazione comunale e con le eventuali deleghe amministrative conferite.
3. Costituisce, altresì, missione direttamente connessa all'esercizio del mandato e delle funzioni esercitate, la partecipazione degli Amministratori alle riunioni degli organi delle

associazioni internazionali, nazionali e regionali degli enti locali di cui fanno parte.

## **ART. 5 TRATTAMENTO DI MISSIONE IN AMBITO NAZIONALE**

1. Agli Amministratori che, in ragione del loro mandato, si rechino fuori del capoluogo del comune ove ha sede il rispettivo Ente e in ambito nazionale, è dovuto il rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute, nonché un rimborso forfetario commisurato all'80% degli importi stabiliti dal Decreto del Ministro dell'Interno e del Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la conferenza Stato-città ed autonomie locali di cui al comma 1 dell'art. 84 del D.Lgs. n. 267/2000. Attualmente tali importi sono stati stabiliti con il D.M. 12 febbraio 2009 (in G.U. 21.03.2009, n. 67) recante: "Fissazione della misura del rimborso delle spese sostenute dagli amministratori locali in occasione delle missioni istituzionali" e le misure, ridotte del 20%, risultano così determinate:
  - a) €. 184,00 per giorno di missione fuori sede con pernottamento;
  - b) €. 160,00 per missioni fuori sede che non superino 18 ore e che prevedano un pernottamento;
  - c) €. 52,00 per missioni fuori sede di durata non inferiore a 6 ore;
  - d) €. 28,00 per missione di durata inferiore a 6 ore, in luoghi distanti almeno 60 km. dalla sede dell'ente di appartenenza.
2. La durata della missione comprende i tempi occorrenti per il viaggio.
3. Le misure di cui al precedente comma 1 non sono cumulabili tra loro.

## **ART. 6 TRATTAMENTO DI MISSIONE ALL'ESTERO**

1. In occasione di missioni istituzionali fuori del territorio nazionale si applicano le misure di rimborso previste dal Decreto di cui al precedente art. 5, comma 1, senza incrementi, che attualmente risultano così determinate:
  - a) €. 230,00 per giorno di missione fuori sede con pernottamento;
  - b) €. 100,00 per missioni fuori sede che non superino 18 ore e che prevedano un pernottamento;
  - c) €. 65,00 per missioni fuori sede di durata non inferiore a 6 ore;
  - d) €. 35,00 per missione di durata inferiore a 6 ore, in luoghi distanti almeno 60 km. dalla sede dell'ente di appartenenza. (questi importi possono essere rideterminati in riduzione)

## **ART. 7 DOCUMENTAZIONE NECESSARIA PER IL RIMBORSO DELLE SPESE DI VIAGGIO**

1. La documentazione inerente alle spese di viaggio effettivamente sostenute dagli Amministratori, necessaria per ottenere il rimborso, deve essere presentata in originale ed è finalizzata a comprovare l'effettività e la durata della missione, anche per determinare le misure del rimborso collegate al pernottamento.

## **ART. 8 MODALITA' DI LIQUIDAZIONE DELLE SPESE**

1. La liquidazione del rimborso delle spese è effettuata dal funzionario responsabile del servizio competente, su richiesta dell'interessato, corredata della documentazione delle



spese di viaggio e soggiorno effettivamente sostenute e di una dichiarazione sulla durata e sulle finalità della missione.

2. Il rimborso delle spese effettivamente sostenute per i viaggi in ferrovia, aereo, nave ed altri mezzi di trasporto extraurbani sarà riconosciuto nel limite del costo del biglietto di prima classe o equiparate
3. Per il rimborso delle spese di carburante sostenute con mezzo proprio il rimborso viene effettuato in favore di consiglieri comunali, sindaco e assessori, avendo quale parametro di riferimento un quinto del prezzo del costo di un litro di benzina per ogni chilometro percorso e precisamente del prezzo alla pompa della compagnia AGIP.
4. Sarà inoltre riconosciuto il rimborso delle spese autostradali.

## ART. 9 ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente regolamento entra secondo le disposizioni dell'art. 10 commi 6 e 7 del vigente statuto.

COMUNE di FOSSACESIA

Copia conforme all'originale di  
No. 4 fogli, per uso amministrativo  
Depositato presso l'Ufficio.  
Fossacesia 4/9/09

Il Segretario Comunale

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott.ssa Daniela Giancristofaro

